STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LIVORNESE SCIENZE ASTRONOMICHE In approvazione il 2/9/2023	Associazione Livornese Scienze Astronomiche
Aggiornato il 2/9/2023 secondo il Nuovo Codice del Terzo Settore, ai sensi del Codice Civile e del D. L. 3 Luglio 2017, n° 117, denominato Codice del Terzo Settore	

1. DENOMNAZIONE, SEDE, DURATA

1.1. **l'ASSOCIAZIONE LIVORNESE SCIENZE ASTRONOMICHE APS** (di seguito "associazione"), è una **Associazione di Promozione Sociale**, *ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n° 117, denominato* "Codice del Terzo Settore"; costituita il 14/05/1991 a Livorno, riunisce ed organizza coloro che si interessano delle scienze astronomiche;

1.2. è un'associazione apartitica e aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, ispirandosi al Codice Etico**;**

1.3. ha durata illimitata;

1.4. ha finalità esclusivamente culturali e di divulgazione scientifica;

1.5. può partecipare in qualità di socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi;

1.6. la sede legale è in Via Roma 234, 57127 Livorno presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo;

2. SCOPI, FINALITA' E ATTIVITA'

2.1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

2.1.1. la formazione e l'aggiornamento dei soci in materia astronomica e discipline ad essa collegate;

2.1.2. la realizzazione e l'incentivazione di studi e ricerche nel settore, anche tramite collaborazioni con enti nazionali ed internazionali.

2.1.3. la realizzazione di opere editoriali tecniche e culturali;

2.1.4. l'organizzazione e la promozione di momenti di osservazione astronomica;

2.1.5. l'organizzazione di attività culturali in materia di astronomia, quali convegni, congressi, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, corsi di preparazione e perfezionamento, gruppi di studio o ricerca, seminari, mostre scientifiche e/o fotografiche, proiezioni di filmati e quanto di interesse per i soci e per terzi;

2.1.6. la partecipazione, sia individuale che collettiva, ad analoghe attività organizzate da enti, associazioni e circoli affini, nonché la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative congiunte;

2.1.7. l'organizzazione di attività didattiche in astronomia dedicate alla cittadinanza e corsi di aggiornamento per insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

2.1.8. la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per la salvaguardia dell'osservazione del cielo;

2.1.9. la gestione, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati, di un osservatorio astronomico;

2.1.10. la realizzazione e/o la partecipazione ad ogni altra attività ritenuta utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

2.1.11. l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. SOCI

3.1. L'iscrizione è aperta persone fisiche e enti del Terzo Settore con o senza scopo di lucro che condividono le stesse finalità e partecipano alle attività con le loro competenze e conoscenze;

3.2. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge;

3.3. hi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

3.4. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
3.5. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il Codice Etico, il presente Statuto, il Regolamento di attuazione e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3.6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda basandosi sul Codice Etico e secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;
3.7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati;
3.8. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
3.9. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte; se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
3.10. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3.11. Sono previste quattro tipologie di associati:
3.11.1. ***Soci Effettivi*** – partecipano attivamente alla vita associativa, sono tenuti al pagamento della quota ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo;
3.11.2. ***Soci Juniores*** - sono soci minorenni, partecipano alla vita associativa, sono tenuti dal pagamento della quota ed hanno diritto all'elettorato attivo attraverso gli esercenti la potestà genitoriale (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309/2019);
3.11.3. ***Soci Onorari*** – questa qualifica viene attribuita con delibera del Consiglio Direttivo, come forma di pubblico riconoscimento, ad alte personalità e a persone che si siano particolarmente distinte nei settori associativi; sono esentati dal pagamento della quota, partecipano alla vita associativa e non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo;
3.11.4. ***Soci Sostenitori*** – sono persone fisiche o giuridiche che sostengono le attività associative nelle forme loro possibili; sono esentati dal pagamento della quota e non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

4. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI (*secondo la loro tipologia*)

4.1. Gli associati hanno il ***diritto*** di:
4.1.1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
4.1.2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
4.1.3. frequentare i locali dell'associazione;
4.1.4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
4.1.5. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
4.1.6. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività associative;
4.1.7. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
4.2. Gli associati hanno **l'*obbligo*** di:
4.2.1. rispettare il presente Statuto, il Regolamento ed il Codice Etico;
4.2.2. Ogni Socio deve comportarsi con il massimo rispetto ed educazione nei confronti degli altri Soci in ogni ambito.
4.2.3. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
4.2.4. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

5. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

5.1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione;
5.2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante proposta del CD e deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato;
5.3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni;
5.4. L'associato può sempre recedere dall'associazione;

5.5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato;
5.6. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
5.7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili;
5.8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili;
5.9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6. ORGANI

6.1. Gli organi dell'associazione sono:
- 6.1.1. L'Assemblea dei Soci;
- 6.1.2. Il Consiglio Direttivo;
- 6.1.3. Il Presidente;
- 6.1.4. Il Vicepresidente, che svolge le funzioni del Presidente in sua assenza
- 6.1.5. Il Segretario, che cura l'esecuzione delle delibere del CD;
- 6.1.6. Il Tesoriere, che cura l'amministrazione contabile;
- 6.1.7. In caso di necessità, la funzione di Tesoriere può essere svolta da un altro Consigliere, con esclusione del Presidente e del Vicepresidente.

7. ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati;
7.2. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
7.3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione;
7.4. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati;
7.5. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili;
7.6. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o elettronica;
7.7. La convocazione deve contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati;
7.8. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio;
7.9. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;
7.10. Il Consiglio Direttivo, in considerazione di situazioni importanti e/o urgenti, può ricorrere al voto on-line per facilitare la partecipazione dei Soci;
7.11. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- 7.11.1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- 7.11.2. approva il bilancio di esercizio;
- 7.11.3. delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7.11.4. delibera sulla esclusione degli associati;
- 7.11.5. delibera sulle modifiche al Regolamento interno;
- 7.11.6. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- 7.11.7. delibera l'importo della quota associativa annuale;
- 7.11.8. approva il regolamento dei lavori assembleari;
- 7.11.9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

7.12. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
7.13. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
7.14. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7.15. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

8. CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
8.2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
8.3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
8.3.1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
8.3.2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e predisporre tutti gli elementi utili per la previsione delle attività e la programmazione economica dell'esercizio;
8.3.3. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
8.3.4. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
8.3.5. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
8.3.6. Propone modifiche al Regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
8.3.7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
8.3.8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
8.4. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili;
8.5. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza;
8.6. Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
8.7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere oggetto di ampia e libera discussione, sono assunte a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.
8.8. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
8.9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. PRESIDENTE

9.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
9.2. Il Presidente è designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;
9.3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti;
9.4. Il Presidente ha un limite di due mandati consecutivi, salvo deliberazione unanime del Consiglio Direttivo appena eletto;
9.5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per le votazioni del nuovo Consiglio Direttivo;
9.6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
9.7. Il Presidente è responsabile del trattamento dei dati dei soci ai sensi del decreto lgs 30/6/2003, nr. 196 e successive modificazioni;
9.8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

10. NORME ELETTORALI

10.1. Tutte le operazioni elettorali devono essere svolte da un Comitato di tre soci non candidati, designati dal Consiglio Direttivo uscente;
10.2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, responsabile delle operazioni;
10.3. e elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo in occasione dell'Assemblea Ordinaria, o quando previsto dallo statuto;
10.4. La lista unica dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo viene formata:
10.4.1. con autocandidature da parte di soci con capacità di elettorato attivo e passivo e che abbiano almeno 90 giorni di anzianità di iscrizione al giorno dell'assemblea elettiva;
10.4.2. le autocandidature devono essere presentate e registrate almeno 7 giorni prima delle votazioni;
10.4.3. la lista dei candidati deve essere la più ampia possibile;

10.4.4. ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
10.4.5. l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista, pena nullità della scheda;
10.4.6. il Presidente del Comitato elettorale, a conclusione di tutte le operazioni redige il verbale delle operazioni elettorali nel Registro delle Assemblee;
10.4.7. al verbale ed agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci;
10.4.8. nel corso della prima riunione utile dopo la votazione, che può avvenire anche al termine dello scrutinio, il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

11. PATRIMONIO

11.1. Il patrimonio finanziario dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
11.2. Non fanno parte del patrimonio finanziario le attrezzature tecniche non di consumo di proprietà dell'associazione, delle quali deve essere tenuto un registro di inventario.

12. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DGLI UTILI

12.1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13. RISORSE ECONOMICHE

13.1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

14. BILANCIO DI ESERCIZIO

14.1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno;
14.2. Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

15. LIBRI

15.1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
15.1.1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
15.1.2. registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
15.1.3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
15.1.4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
15.1.5. Libro inventario della strumentazione associativa;
15.1.6. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta verbale al Segretario.

16. VOLONTARI

16.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
16.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
16.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
16.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
16.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
16.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17. LAVORATORI

17.1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

17.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

18. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

18.1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

18.2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

19. RINVIO

19.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

20. NORMA TRANSITORIA

20.1. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle A.P.S.

20.2. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.